



FIDEIUSSIONI

NULLE

R.G. [REDACTED]/2019



Corte di Appello di Bari
Ordinanza ex artt.283 e 351 c.p.c.
Procedimento n. [REDACTED]/2019 R.G.C.

La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1) dott. Maria Teresa Giancaspro | Presidente |
| 2) dott. Loredana Colella | Consigliere |
| 3) dott. Carmela Noviello | Consigliere rel. |

esaminati gli atti del procedimento n. [REDACTED]/2019 R.G.C. di appello avverso la sentenza del Tribunale di Trani, [REDACTED] 2019, pubblicata il [REDACTED] 2019, in relazione alla istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza medesima, come formulata dagli appellanti [REDACTED] e [REDACTED] con l'atto di appello nonché ribadita a verbale della udienza camerale dell'8.11.2019: lette le difese dell'appellata [REDACTED] S.r.l.;

considerato che la sospensione della provvisoria esecuzione della decisione di primo grado, in un sistema connotato dalla fisiologica esecutorietà di tutte le pronunce di condanna, pur soggette a gravame, è rimessa ad una valutazione globale di opportunità ancorata alla individuazione di «gravi e fondati motivi», che sussistono solo nella congiunta ricorrenza della possibile fondatezza dell'impugnazione e del gravoso pregiudizio patrimoniale che il soccombente può subire, anche in relazione alla difficoltà di ottenere la restituzione di quanto eventualmente andrà a pagare per un titolo ancora sub iudice;

osservato che, nel caso in esame, le motivazioni poste a base della sentenza appaiono per alcuni aspetti controvertibili, specie per quanto attiene alla deroga della norma dell'art.1957, cui i fideiussori avrebbero consentito con l'art.6 delle condizioni generali di contratto, clausola identica allo schema contrattuale tipo predisposto dall'ABI, la cui validità è oggetto di acceso dibattito giurisprudenziale, sicché, trattandosi di questione rilevabile di ufficio, il collegio reputa opportuno invitare le parti a prendere posizione sul punto;

ritenuto conseguentemente non difettare il fumus nonchè valutata pure la opportunità di dare preliminarmente corso al dibattito tra le parti sulla specifica questione sopra indicata; rilevato che apprezzabile si appalesa pure il "periculum", alla luce delle situazioni rappresentate dagli appellanti, fideiussori, a riguardo della "precarietà delle rispettive condizioni personali", nonchè della condizione della debitrice principale, società [REDACTED] srl, estinta e cancellata sin dal 29.1.2012; reputato che nella compresenza del "fumus" e del "periculum", l'istanza di inibitoria possa trovare accoglimento;

P.Q.M.

visti gli artt.283 e 351 c.p.c.,

sospende la efficacia esecutiva e/o esecuzione della sentenza impugnata.

Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello il 22 novembre 2019.

Il Cons.est.

[Handwritten signature]

Il Presidente

[Handwritten signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
 Bari, 25 NOV 2019
 Il CANCELLIERE